

Condizioni Generali di Acquisto Beni e Servizi per Aziende del Gruppo Omnia

Le presenti **"Condizioni"** definiscono le condizioni generali dei rapporti d'acquisto in base alle quali il Fornitore fornirà alle Società del Gruppo Omnia (**"Acquirente"**) i Beni e Servizi richiesti.

1.0 Definizioni

Per **"Consociate"** si intendono soggetti che controllano, sono controllate da, o sono sotto il comune controllo di una delle parti (Fornitore o Acquirente, nel loro insieme **"Le Parti"**).

"Accordo" indica le presenti Condizioni e ogni **Descrizione della prestazione** relativa allo stesso. Viene sottoscritto dalle Parti in forma scritta e costituisce l'unica autorizzazione ad effettuare transazioni da parte del Fornitore.

"Cliente" indica il cliente dell'Acquirente.

"Beni" indica ciascun prodotto che il Fornitore prepara o fornisce all'Acquirente. I Beni includono le Macchine, i Prodotti Programma, le Opere su commissione, i Materiali Preesistenti e i Tools.

"Opere su commissione" indica qualsiasi Bene (inclusi il codice sorgente di programmi per elaboratore, le sue Caratteristiche Esteriori) sviluppato in esecuzione di un Accordo tra le Parti. Le Opere su commissione non includono Materiali Preesistenti, Tools, Prodotti Programma o altri elementi specificamente esclusi nella relativa Descrizione della Prestazione.

"Aiuto Elettronico" indica il processo tramite il quale il Fornitore disattiva, elimina o impedisce l'utilizzo del software senza il consenso o la cooperazione dell'Acquirente o del Cliente dell'Acquirente. L'Aiuto elettronico può essere eseguito elettronicamente o attraverso altri mezzi (ad esempio, in remoto tramite "back doors" o punti di accesso nascosti nel software o tramite comandi di spegnimento nascosti nel software, che possono essere attivati tramite telefono o in altri modi).

"Macchina" indica una macchina, i suoi dispositivi, i componenti, i cavi e gli accessori, compresa la documentazione necessaria per installarla, supportarla, utilizzarla ed effettuarne la manutenzione.

"Caratteristiche Esteriori" indica qualsiasi forma di illustrazione, grafica o audiovisiva generata tramite l'esecuzione di un codice o di eventuali interfacce di programmazione, linguaggi o protocolli eseguiti sull'elaboratore per rendere possibile l'interazione con altri programmi elaborativi o con utenti finali. Le Caratteristiche Esteriori non comprendono il codice che ne permette l'esecuzione.

"Invenzioni" indica idee, progetti, concetti, tecniche, invenzioni, scoperte o miglioramenti, siano o meno brevettabili, concepiti o tradotti in pratica dal Personale del Fornitore nel corso della realizzazione dell'Accordo.

"Invenzioni Congiunte" indica invenzioni realizzate dal Personale del Fornitore con il Personale dell'Acquirente. **"Personale"** indica, i dipendenti, i rappresentanti, gli appaltatori o rivenditori dell'Acquirente o del Fornitore a seconda dei casi.

"Materiali Preesistenti" indica elementi, comprese le Caratteristiche Esteriori, contenuti in un Bene, i cui diritti d'autore sono proprietà di una terza parte o che il Fornitore ha creato o fatto creare al di fuori dell'ambito del presente Accordo. I Materiali Preesistenti non comprendono i Prodotti Programma e i Tools, ma possono comprendere materiali creati utilizzando i Tools.

"Corrispettivi" indica i prezzi concordati, anche con riferimento a pagamento e valuta, per i Beni e Servizi, incluse le tasse ed oneri, così come precisato nella relativa Descrizione della prestazione.

"Prodotti Programma" indica il software del Fornitore disponibile in commercio e la documentazione necessaria per installarlo, supportarlo, utilizzarlo ed effettuare la manutenzione.

"Servizi" indica i Servizi che il Fornitore rende all'Acquirente identificati nella relativa Descrizione delle prestazione. **"Descrizione della prestazione"** indica qualsiasi documento che:

1. Si presenta come una descrizione della prestazione;
2. È sottoscritto da entrambe le parti;
3. Incorpora come riferimento i termini e le condizioni delle presenti Condizioni; e
4. Descrive i Beni e i Servizi, inclusi tutti i requisiti, le specifiche o i piani di realizzazione.

"Tassa" o "Tasse" indica qualsiasi tassa, corrispettivo, canone, imposta o altro contributo imposto o raccolto da un qualsiasi ente governativo nel mondo o da qualsiasi altra loro sottodivisione, in qualunque modo indicata o riscossa in relazione alla vendita di Beni o Servizi, o in relazione alla vendita, all'utilizzo, al trasferimento di merci e servizi, Imposta sul Valore Aggiunto, o qualsiasi altra imposta o tributo relativi a qualunque pagamento effettuato dall'Acquirente al Fornitore per i Beni e/o Servizi consegnati e/o erogati dal Fornitore all'Acquirente in conformità all'Accordo; in ogni caso sono escluse le imposte sul reddito o sul capitale del Fornitore, le tasse in sostituzione di tale reddito netto o altre tasse che devono essere corrisposte dal Fornitore in base a norme di legge. Il Fornitore sarà anche responsabile di tutte le tasse, contributi o altre imposte sugli immobili, sulle attrezzature o sul software siano essi in locazione che di proprietà.

"Tools" indica software non disponibile in commercio incluse le sue Caratteristiche Esteriori, necessario per lo sviluppo, la manutenzione o la realizzazione di un Bene software che non sia un Prodotto Programma.

2.0 Descrizione della prestazione

Il Fornitore fornirà Beni e Servizi precisati nella relativa Descrizione della prestazione (Offerta tecnico-commerciale) secondo i termini specificati nell'Accordo.

Il Fornitore darà inizio all'esecuzione della prestazione soltanto dopo che l'Accordo sia stato sottoscritto dalle Parti. L'Acquirente può richiedere la modifica di una Descrizione della prestazione. In tal caso il Fornitore sottoporrà all'Acquirente un'offerta specificando

l'implicazione di tale modifica. Le modifiche accettate dall'Acquirente verranno precisate in una Descrizione della prestazione modificata o in un Accordo di modifica accettato dalle parti.

3.0 Determinazione dei Corrispettivi

Il Fornitore offrirà i Beni e/o i Servizi all'Acquirente ai Corrispettivi stabiliti. I Corrispettivi per i Beni e/o i Servizi definiti nella Descrizione della prestazione ed accettati dall'Acquirente più il pagamento delle Tasse applicabili costituiranno l'unico importo dovuto al Fornitore da parte dell'Acquirente. Il Fornitore fornirà i Beni e/o i Servizi precisati nella relativa Descrizione della prestazione secondo i termini specificati nell'Accordo. Il Fornitore si assume qualsiasi altro onere e/o spesa connesso con i Beni e/o Servizi che non sia previsto a carico dell'Acquirente in altri articoli dell'Accordo.

4.0 Tasse

Il Fornitore indicherà nelle proprie fatture tutte le Tasse applicabili dovute dall'Acquirente, se del caso, in conformità alle norme fiscali applicabili, e con un'appropriata divisione tra Beni e Servizi, tassabili e non tassabili. Il Fornitore si assume la responsabilità di inviare i pagamenti di tali Tasse tempestivamente all'autorità governativa appropriata in ciascuna giurisdizione. Il Fornitore dovrà effettuare il pagamento di tali Tasse al relativo Ente impositore. Il Fornitore si impegna a calcolare in modo appropriato qualsiasi Tassa applicabile al momento della fattura. Il Fornitore e l'Acquirente accettano di cooperare per ridurre l'importo della Tassa applicabile, laddove possibile ed appropriato, concedendosi ragionevole preavviso e cooperazione in relazione a eventuali verifiche. Inoltre il Fornitore sarà l'unico responsabile di tutte le Tasse relative a proprietà, attrezzature o software presi a noleggio o acquistati.

Il Fornitore terrà indenne l'Acquirente da qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di qualsiasi Ente impositore relativa alle Tasse pagate dall'Acquirente al Fornitore, e per qualsiasi sanzione, multa, integrazione alla tassa o interessi imposti a seguito del mancato pagamento della tassa da parte del Fornitore al relativo Ente impositore.

Il Fornitore, inoltre, terrà indenne l'Acquirente da qualsiasi pretesa avanzata dall'ente delle imposte per sanzioni, multe, integrazioni o interessi dovuti in seguito alla mancata fatturazione all'Acquirente, da parte del Fornitore, dell'esatto ammontare della Tassa.

5.0 Pagamenti ed accettazione

5.1 Termini di pagamento e criteri di accettazione

I termini di pagamento verranno precisati nella relativa Descrizione della prestazione. I Beni e/o Servizi verranno assoggettati ad ispezione, verifica, accettazione o eventuale rifiuto in conformità ai criteri di accettazione e/o completamento precisati nella relativa Descrizione della prestazione. Per quanto riguarda le attività a preventivo, l'Acquirente o il Cliente possono, a loro discrezione, rifiutare i Beni e/o i Servizi non conformi ai criteri di accettazione e/o completamento e richiederne il relativo rimborso, oppure chiedere al Fornitore, mediante comunicazione scritta dell'Acquirente, di riparare o sostituire tali Beni o rieseguire tali Servizi, senza alcun addebito e in modo tempestivo.

Per quanto riguarda le attività prestate a consuntivo, la retribuzione di queste è subordinata alla verifica, da parte dell'Acquirente, di due elementi:

1. La registrazione delle attività erogate sul software di gestione delle presenze denominato "OmniaActivity". L'Acquirente non corrisponderà importi ulteriori rispetto a quelli dovuti in base alle attività ivi registrate. Pertanto, la registrazione da parte del Fornitore avverrà su base giornaliera;
2. L'approvazione delle attività erogate dal fornitore; l'Acquirente o il Cliente possono, a loro discrezione, rifiutare i Beni e/o i Servizi non conformi ai criteri di accettazione e/o completamento e richiederne il relativo rimborso, oppure chiedere al Fornitore, mediante comunicazione scritta dell'Acquirente, di riparare o sostituire tali Beni o rieseguire tali Servizi, senza alcun addebito e in modo tempestivo.

Salvo diversa comunicazione, il saldo della fattura corrisponderà ad accettazione formale delle attività erogate dal Fornitore.

5.2 Licenze per servizi di outsourcing

Nel caso in cui l'Acquirente fornisca servizi di outsourcing a licenziatari di un Prodotto Programma, l'Acquirente non dovrà al Fornitore alcun compenso per la concessione ad una licenza o per la cessione della stessa o per il trasferimento del relativo Prodotto Programma ad un sistema di elaborazione dell'Acquirente che abbia una configurazione simile al sistema di elaborazione per il quale il Prodotto Programma è stato dato in licenza. Quanto detto è condizionato al fatto che l'Acquirente dia al Fornitore un preavviso che tale Prodotto Programma sarà gestito dall'Acquirente e al fatto che il Prodotto Programma sarà utilizzato soltanto per conto del licenziatario. Alla scadenza o al termine dell'accordo per la fornitura di servizi di outsourcing tra l'Acquirente ed il licenziatario, cesserà il diritto dell'Acquirente di utilizzare tale copia del Prodotto Programma.

Per i Prodotti Programma che l'Acquirente ha acquistato direttamente dal Fornitore, l'Acquirente sarà libero di continuare ad utilizzare senza ulteriori costi tali Prodotti Programma a supporto delle proprie necessità di business, ivi incluso l'utilizzo per il supporto nell'ambito di servizi a Clienti, e purché tale utilizzo avvenga in conformità ai termini ed alle condizioni dell'Accordo. L'Acquirente avrà il diritto di cedere la licenza acquistata dal Fornitore ai sensi dell'Accordo a propri Clienti senza alcun costo ulteriore, purché l'Acquirente comunichi al Fornitore con un preavviso minimo di 30 giorni la propria intenzione di cedere tale licenza e purché, inoltre, il Cliente sottoscriva la licenza del Fornitore e/o altri simili documenti contrattuali che possano essere ragionevolmente richiesti per garantire il supporto di tali Prodotti Programma

6.0 Garanzie

6.1 Garanzie contrattuali

Il Fornitore presta le seguenti garanzie contrattuali:

1. È in possesso dei requisiti, poteri e capacità necessari per stipulare l'Accordo e la sua esecuzione avverrà nel rispetto di qualsiasi legge, normativa o regolamento di cui il Fornitore è o sarà tenuto all'osservanza;
2. È un soggetto debitamente costituito in forma di società di capitali o di persone;
3. Nessuna pretesa, obbligo, sottoposizione a pegno e/o qualsiasi azione è in corso o viene minacciata nei confronti del Fornitore tale che possa interferire con i diritti dell'Acquirente derivanti dall' Accordo;
4. Ha comunicato all'Acquirente per iscritto l'esistenza di qualsiasi codice di terze parti, incluso a titolo di esempio il codice sorgente aperto, che è incluso o fornito in associazione con i Beni e che il Fornitore ed i Beni sono conformi a tutti gli accordi di licenza applicabili a tale codice di terze parti;
5. I Beni e/o i Servizi non violano diritti di privacy, pubblicità, reputazione o di proprietà intellettuale di terze parti;
6. Tutti gli autori accettano di non far valere i loro diritti morali (diritti personali associati con la titolarità di un'opera secondo la legge di volta in volta applicabile) sui Beni, nei limiti consentiti dalla legge; i Beni e/o i Servizi non violano diritti di privacy, pubblicità, reputazione o di proprietà intellettuale di terze parti;
7. I Beni sono privi di difetti di progettazione (esclusi i progetti scritti forniti dall'Acquirente a meno che tali progetti siano basati interamente sulle specifiche del Fornitore), di materiali e di lavorazione e sono conformi alle garanzie specifiche e ai requisiti di cui al presente Accordo per un anno a partire dalla data di accettazione e fatto salvo quanto previsto dalle garanzie standard dei Prodotti Programma i cui termini e condizioni prevarranno su quanto sopra previsto;
8. Non utilizzerà Aiuto Elettronico;

9. I Beni sono sicuri per qualsiasi uso compatibile con le garanzie, le specifiche e i requisiti di cui all'Accordo;
10. I Beni non contengono alcun Codice Nocivo;
11. I Servizi verranno prestati adoperando ragionevole diligenza e capacità conformemente alla relativa Descrizione della prestazione;
12. I Beni e/o i Servizi che interagiscono in qualsiasi modo con dati monetari sono compatibili con il mercato europeo ("Euro Ready") in quanto questi, quando vengono utilizzati in conformità alla documentazione loro associata, risultano in grado di processare dati monetari nella divisa Euro, rispettando le convenzioni di formattazione della valuta europea (compreso il simbolo Euro) ove pertinente, purché le macchine e/o i sistemi non forniti dal Fornitore siano in grado di interagire con i Beni e/o i Servizi del Fornitore "Euro Ready";
13. Nessuno dei Beni contiene né utilizza sostanze che danneggiano l'ozono, conosciuti come halon, clorofluorocarburi, idroclorofluorocarburi, cloroformio metile e tetracloruro di carbonio come definiti dal Protocollo di Montreal;
14. I Beni sono nuovi e non contengono parti usate né revisionate;
15. Il Fornitore dovrà conoscere e dovrà agire in conformità a tutte le leggi, i regolamenti, gli usi e le politiche sull'importazione e l'esportazione applicabili;
16. Il Fornitore si impegna a non utilizzare, comunicare, diffondere o trasferire all'estero le informazioni elaborate per il Cliente che possano condurre all'identificazione di una persona (Dati personali), salvo nei casi richiesti per adempiere all' Accordo; e
17. Il Fornitore ottempererà a tutte le leggi e norme sulla protezione dei dati personali applicabili, potrà in essere e manterrà appropriate protezioni tecniche e di altro tipo per tutelare i Dati personali, comunicherà eventuali violazioni della protezione dei dati personali e coopererà pienamente con l'Acquirente qualora l'Acquirente richieda l'accesso ai Dati personali in possesso del Fornitore, la loro correzione e la loro distruzione.

6.2 Garanzie standard

L'Acquirente può estendere la garanzia standard del Fornitore per le Macchine o per i Prodotti Programma al Cliente. Se il Fornitore non è il produttore originario, questi estenderà all'Acquirente o Cliente tutte le garanzie fornite dal produttore originario. In caso di conflitto tra le garanzie standard del Fornitore, quelle del produttore originario e le garanzie fornite nell'Accordo, verranno applicate le garanzie più vantaggiose per l'Acquirente o Cliente.

7.0 Proprietà Intellettuale

7.1 Opere su commissione

Le Opere su commissione appartengono esclusivamente all'Acquirente o al Cliente dell'Acquirente e sono opere su commissione. Qualora, secondo la legge applicabile, qualsiasi Opera su commissione non venisse considerata un lavoro eseguito su commissione di proprietà dell'Acquirente, il Fornitore cederà la titolarità dei diritti di autore di tali Opere su commissione all'Acquirente o al Cliente dell'Acquirente.

7.2 Materiali Preesistenti

Il Fornitore non includerà alcun Materiale Preesistente in alcun Bene a meno che non sia elencato nella relativa Descrizione della prestazione.

Qualora il Fornitore includa qualsiasi Materiale Preesistente in un Bene elencato o meno nella Descrizione della prestazione il Fornitore concede o otterrà a favore dell'Acquirente una licenza non esclusiva, valida per tutto il mondo, perpetua, irrevocabile, senza onere alcuno, di preparare e far preparare opere derivate di Materiali Preesistenti e di utilizzare, far utilizzare, eseguire, riprodurre, trasmettere, visualizzare, effettuare, trasferire, distribuire e sublicenziare detti Materiali Preesistenti e/o le loro opere derivate e di concedere ad altri i diritti concessi nella presente sottosezione.

7.3 Diritti sulle invenzioni

Il Fornitore è proprietario delle Invenzioni. Il Fornitore conferisce all'Acquirente ed al Cliente una licenza irrevocabile, non esclusiva, valida per tutto il mondo, perpetua, senza alcun onere relativo, riguardante le Invenzioni (comprese eventuali domande di brevetto depositate o brevetti emessi per le invenzioni). La licenza avrà ad oggetto il diritto di fare, far fare, utilizzare, far utilizzare, vendere, concedere licenze o altrimenti trasferire elementi dell'Invenzione e di utilizzare e far utilizzare i processi delle Invenzioni.

7.4 Diritti sulle Invenzioni Congiunte

Le parti saranno comproprietarie di tutte le Invenzioni Congiunte e dei risultanti brevetti. Ciascuna delle due parti può concedere ad altri licenze per le Invenzioni Congiunte (comprese eventuali domande di brevetto depositate o brevetti emessi per Invenzioni Congiunte) senza corrispondere alcunché e/o dovere informare o dover ottenere il consenso dell'altra parte.

8.0 Responsabilità del Fornitore per richieste di risarcimento da parte di Terzi

8.1 Indennizzo generale

Il Fornitore difenderà, malleverà ed indennizzerà, comprese le spese legali, l'Acquirente, il personale dell'Acquirente, il Cliente ed il personale del Cliente in caso di richieste di risarcimento da parte di terzi che sorgano a seguito di atti ed omissioni colpose o dolose del Fornitore o del Personale del Fornitore oppure per violazioni da parte del Fornitore di qualsiasi termine dell'Accordo.

8.2 Indennizzo per la Proprietà intellettuale

Il Fornitore difenderà, o a discrezione dell'Acquirente collaborerà alla difesa, malleverà ed indennizzerà, incluse le spese legali, l'Acquirente, il Personale dell'Acquirente e del Cliente in caso di richieste di risarcimento da parte di terzi dovute al fatto che i Beni e/o i Servizi del Fornitore violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi. Se tale richiesta viene avanzata o è verosimile che venga avanzata, il Fornitore potrà adottare, a proprie spese uno dei seguenti possibili rimedi:

1. Ottenere il diritto da parte dell'Acquirente di continuare ad utilizzare, vendere e dare in licenza i Beni e/o i Servizi di cui all'Accordo;
2. Modificare i Beni e/o i Servizi in modo che non vi siano violazioni e siano conformi a quanto indicato dall'Accordo;
3. Sostituire i Beni e/o i Servizi, o altri Beni e/o Servizi implicati, con altri che non violino e siano conformi a quanto indicato dall'Accordo; o
4. A richiesta dell'Acquirente, accettare la cancellazione dei Servizi e la restituzione dei Beni che costituiscono violazione e rimborsare tutte le eventuali spese sostenute.
5. L'Acquirente informerà prontamente il Fornitore su qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di terzi e coopererà nelle indagini, alla determinazione nelle transazioni e alla difesa di dette richieste.

8.3 Eccezioni all'Indennizzo

Il Fornitore non avrà alcun obbligo di indennizzare l'Acquirente, il Personale dell'Acquirente o del Cliente per richieste di risarcimento dovute al fatto che i Beni o Servizi del Fornitore violino i diritti di proprietà intellettuale di una terza parte, qualora tali richieste insorgano in conseguenza di:

1. Combinazione da parte dell'Acquirente o del Cliente dei Beni e/o dei Servizi con altri prodotti o servizi in maniera non ragionevolmente prevedibile dal Fornitore e tali violazioni o richiesta di risarcimento sarebbero state evitate in mancanza di tale combinazione;

2. La realizzazione da parte del Fornitore di un progetto redatto dall'Acquirente e tali violazioni o richieste di risarcimento sarebbero state evitate in mancanza di tale realizzazione; o
3. La modifica da parte dell'Acquirente o del Cliente dei Beni qualora tale violazione o richiesta di risarcimento avesse potuto essere evitata in assenza di tale modifica.

9.0 Limitazione di responsabilità tra Fornitore e Acquirente

La limitazione di responsabilità troverà applicazione nei limiti previsti dall'art. 1229 c.c..

In nessun caso le parti saranno responsabili per i danni derivanti da lucro cessante, mancati profitti, danni accidentali, indiretti, consequenziali o a carattere esemplare.

La presente reciproca Limitazione di Responsabilità non limita gli obblighi e le responsabilità del Fornitore definite nella Sezione "**Responsabilità del Fornitore**" per richieste di risarcimento da parte di Terzi".

10.0 Fornitore e Personale del Fornitore – Divieto di subappalto

10.1 Fornitore e Personale del Fornitore

Il Fornitore è un appaltatore autonomo e l'Accordo non crea alcun rapporto d'agenzia, di società o di joint venture tra l'Acquirente ed il Fornitore o tra l'Acquirente ed il Personale del Fornitore. L'Acquirente non si assume alcun impegno o responsabilità per il Personale del Fornitore. Il Fornitore, in particolare:

1. Garantirà che lui stesso ed il proprio Personale ottemperino alle vigenti leggi, normative, ordinanze e ai requisiti per l'esercizio dell'attività;
2. Sarà responsabile per la supervisione, il controllo, le retribuzioni, gli obblighi assistenziali e previdenziali, la salute e la sicurezza del Personale del Fornitore;
3. Informerà e chiederà preventivamente autorizzazione all'Acquirente nel caso in cui a ex dipendenti dell'Acquirente venga affidato lavoro nell'ambito dell'Accordo;
4. Assicurerà che il Personale del Fornitore destinato all'esecuzione presso la sede dell'Acquirente rispetti le Direttive Interne previste nella Sezione "Direttive Interne".

10.2 Divieto di subappalto

Il Fornitore non ha la facoltà di affidare o subappaltare ad altri soggetti (siano essi persone giuridiche o fisiche), neppure parzialmente i Servizi da fornire senza essere stato preventivamente ed espressamente autorizzato dall'Acquirente. In tal caso, il Fornitore fornirà preventivamente all'Acquirente tutte le informazioni necessarie ed utili in relazione al soggetto

terzo che il Fornitore intende utilizzare ed alle tipologie contrattuali utilizzate da quest'ultimo o dal subappaltatore con le risorse impiegate nell'esecuzione dei Servizi.

Nonostante quanto previsto in questa sottosezione, l'uso di subappaltatori e/o di altri soggetti terzi da parte del Fornitore non solleva il Fornitore dalla responsabilità relativa alla prestazione del subappaltatore o del soggetto terzo utilizzato dal Fornitore che rimarrà l'unico responsabile nei confronti dell'Acquirente per le obbligazioni assunte in base all'Accordo. L'Acquirente si riserva, a sua discrezione, il diritto di rifiutare l'uso di subappaltatori e/o di altri soggetti terzi da parte del Fornitore.

11.0 Direttive interne

Il Fornitore dovrà garantire che il Personale del Fornitore destinato dal Fornitore all'esecuzione delle attività di cui all'Accordo con incarichi di lavoro presso la sede dell'Acquirente o del Cliente dell'Acquirente, agisca in conformità ai punti previsti dalla presente Sezione.

11.1 Accesso alla sede

Il Fornitore:

1. Nei limiti previsti dalla legge applicabile, dovrà garantire che il Personale del Fornitore destinato dal Fornitore all'esecuzione delle attività con incarichi di lavoro presso la sede dell'Acquirente accetterà di essere sottoposto al controllo dei precedenti penali nelle province in cui la persona abbia prestato attività lavorative o abbia risieduto nei sette anni precedenti (o per un periodo più lungo se richiesto dalla legge applicabile), quindi informare l'Acquirente in caso di risultanze negative;
2. Dovrà mantenere un elenco aggiornato e completo dei nomi delle persone e dei relativi numeri di previdenza sociale;
3. Dovrà, se previsto, ottenere dall'Acquirente un badge di identificazione valido per ogni persona e garantire che tale badge venga mostrato per accedere alla sede dell'Acquirente e durante la permanenza al suo interno;
4. Dovrà garantire che ogni persona, che abbia regolarmente accesso alla sede dell'Acquirente, rispetti tutti gli eventuali vincoli esistenti relativi al parcheggio e alla registrazione dei veicoli;
5. Dovrà informare l'Acquirente se un ex dipendente dell'Acquirente dovesse ricevere un incarico di lavoro in base all'Accordo, tale incarico dovrà essere approvato dall'Acquirente;
6. Su richiesta dell'Acquirente, dovrà allontanare una persona dalla sede dell'Acquirente e non destinare nuovamente a tale persona incarichi di lavoro presso la sede dell'Acquirente (l'Acquirente non è obbligato a motivare tale richiesta);
7. Dovrà comunicare immediatamente all'Acquirente il completamento o la conclusione di qualsiasi incarico e restituire all'Acquirente il badge di identificazione di proprietà dell'Acquirente.

8. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore dovrà fornire la documentazione necessaria per verificare la corretta esecuzione di quanto previsto nella presente Sottosezione.

11.2 Limitazioni generali relative all'attività aziendale

Il Fornitore dovrà garantire che il Personale del Fornitore destinato dal Fornitore all'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo presso la sede dell'Acquirente o del Cliente dell'Acquirente:

1. Non conduca alcuna attività non correlata all'attività commerciale dell'Acquirente (ad esempio colloqui, assunzioni, licenziamenti o raccomandazioni personali) presso la sede dell'Acquirente;
2. Non conduca attività di formazione del personale del Fornitore presso la sede dell'Acquirente, ad eccezione della formazione sul posto di lavoro;
3. Non tenti di partecipare ad attività o/e piani di incentivazione o benefits dell'Acquirente o del Cliente;
4. Non invii o riceva posta non correlata con le attività dell'Acquirente oggetto dell'Accordo, utilizzando i sistemi di posta dell'Acquirente;
5. Non venda, pubblicizzi o commercializzi alcun prodotto o distribuisca materiale stampato, scritto o grafico presso la sede dell'Acquirente senza l'autorizzazione scritta dell'Acquirente.

11.3 Direttive dell'Acquirente sulla sicurezza

Il Fornitore dovrà garantire che il Personale del Fornitore destinato dal Fornitore all'esecuzione delle attività di cui all'Accordo presso la sede dell'Acquirente o del Cliente dell'Acquirente:

1. Non introduca armi di alcun genere all'interno della sede dell'Acquirente;
2. Non produca, venda, distribuisca, possieda, utilizzi o si trovi sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (senza motivi medici) o di bevande alcoliche, durante la permanenza presso la sede dell'Acquirente;
3. Non sia in possesso di materiale pericoloso di alcun genere presso la sede dell'Acquirente, senza l'autorizzazione dell'Acquirente;
4. Sia a conoscenza del fatto che le persone, i beni e i veicoli che entrino o escano dalla sede dell'Acquirente sono sottoposti a perquisizione; e
5. Il Personale del Fornitore resti esclusivamente all'interno delle aree autorizzate (ovvero, nelle ubicazioni di lavoro, nelle caffetterie, nei bagni e, in caso di emergenza medica, nei luoghi di assistenza medica dell'Acquirente).

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente all'Acquirente eventuali casi di infortunio o di violazione della sicurezza che comportino la perdita, l'errato utilizzo dei beni materiali e immateriali dell'Acquirente o danni agli stessi; dovrà, inoltre, informare l'Acquirente, di eventuali liti, aggressioni o molestie e fornirgli una copia del report relativo ai suddetti episodi. Il Fornitore

dovrà coordinare insieme all'Acquirente o al Cliente l'accesso alla sede dell'Acquirente o del Cliente dell'Acquirente al di fuori del normale orario di lavoro.

11.4 Controllo dei Beni

Nel caso in cui il Personale del Fornitore abbia accesso a dati, informazioni, forniture o altre proprietà, inclusi i beni di proprietà di terzi, che siano stati forniti al Personale del Fornitore dall'Acquirente ("Beni dell'Acquirente"), il Personale del Fornitore:

1. Non dovrà rimuovere i Beni dell'Acquirente dalla sede dell'Acquirente, senza l'autorizzazione dell'Acquirente;
2. Dovrà utilizzare i Beni dell'Acquirente esclusivamente ai fini dell'Accordo, inoltre dovrà risarcire l'Acquirente per qualsiasi utilizzo non autorizzato;
3. Dovrà collegarsi, interagire con o utilizzare esclusivamente programmi, tool o routine che l'Acquirente abbia approvato come mezzi necessari per fornire i Servizi;
4. Non dovrà condividere o rivelare ID utente, password, chiavi di crittografia o numeri telefonici delle porte di connessione dei computer;
5. Se i Beni dell'Acquirente sono coperti da riservatezza, non dovrà copiare, diffondere o lasciare incustoditi o non protetti tali beni. L'Acquirente ha il diritto di controllare periodicamente i dati del Fornitore contenuti nei Beni dell'Acquirente.

11.5 Controllo del Personale del Fornitore

Il Fornitore dovrà esercitare costantemente i propri poteri di controllo sul proprio Personale, messo a disposizione all'Acquirente in base all'Accordo, senza addebitare all'Acquirente alcun costo aggiuntivo. Il Fornitore sarà responsabile della supervisione riguardo a tutte le decisioni ordinarie inerenti al rapporto di lavoro correlate al Personale del Fornitore, incluse le decisioni relative a: salari, orari, termini e condizioni del contratto di lavoro, assunzione, disciplina, valutazione delle prestazioni, risoluzione del contratto, consulenza e schedulazione. I supervisori del Fornitore, responsabili di ciascuna ubicazione di lavoro, dovranno conoscere il calendario delle festività pianificate di tale ubicazione (e gli altri giorni di chiusura) e stabilire l'impatto di tale calendario sul lavoro del Personale del Fornitore. Il Fornitore dovrà condurre delle sessioni di formazione per il proprio Personale, prima di collocarlo presso la sede dell'Acquirente con un dato incarico; durante tali sessioni di formazione il Personale dovrà essere informato sull'identità del supervisore del Fornitore e su come contattarlo. Il Fornitore dovrà accertarsi periodicamente che tutto il suo Personale con incarichi di lavoro presso l'Acquirente in base all'Accordo, sia sempre aggiornato in merito a quanto precede. Il Fornitore sarà anche responsabile della formazione del proprio Personale.

12.0 Durata, Recesso e Risoluzione

12.1 Durata

La durata dell'Accordo è indicata nella Descrizione della prestazione.

12.2 Risoluzione dell'Accordo

Ciascuna delle parti può risolvere l'Accordo senza nulla dovere per giusta causa ("Causa"), secondo i vigenti termini di legge, per l'inadempimento sostanziale dell'altra parte. Fatto salvo quanto diversamente indicato nella comunicazione di inadempimento, tale risoluzione sarà efficace a decorrere dal trentesimo giorno dalla richiesta di porre rimedio all'inadempimento, se la Causa non viene eliminata.

12.3 Inadempimento del Fornitore

Ove il Fornitore non adempia a una qualunque obbligazione assunta, l'Acquirente potrà intimare l'adempimento mediante comunicazione scritta circostanziata.

Qualora il Fornitore non elimini l'inadempimento entro il periodo indicato nella comunicazione, l'Accordo si considererà risolto di diritto. In tale caso, l'Acquirente non sarà tenuta al riconoscimento di alcun corrispettivo per le attività svolte. L'Acquirente si riserva altresì il diritto di restituire al Fornitore tutti i componenti consegnati in base all'Accordo e di ottenere il rimborso di quanto corrisposto al Fornitore in base all'Accordo, oppure di trattenere tali componenti corrispondendo per essi al Fornitore un importo che sarà pattuito nel rispetto del Corrispettivo di cui all'Accordo. L'Acquirente ha la facoltà di risolvere l'Accordo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. in caso di inadempimento del Fornitore alle seguenti clausole delle Condizioni:

7.1. Garanzie contrattuali; 12.0 Fornitore e Personale del Fornitore – Divieto di subappalto; 16.6 Scambio di informazioni, 16.0 Protezione dei Dati Personali, 17.0 Applicazioni delle leggi in materia di sicurezza e tutele del lavoratore, 18.0 Patto di non concorrenza. 19.0 Patto di non distrazione del personale.

L'Acquirente si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere, oltre alle penali di cui all'Accordo, il risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti. L'Acquirente si riserva inoltre il diritto di recedere con effetto immediato dall'Accordo in caso di fallimento o di altre procedure concorsuali a carico del Fornitore.

12.4 Recesso dall'Accordo

L'Acquirente, previo un preavviso scritto al Fornitore pari ad almeno 30 giorni, potrà in qualunque momento recedere dall'Accordo.

Il recesso potrà avere effetto immediato o quanto diversamente specificato nella relativa comunicazione.

Alla data di recesso, secondo le specifiche disposizioni scritte dell'Acquirente, il Fornitore dovrà immediatamente:

1. Interrompere la prestazione;
2. Preparare e sottoporre all'Acquirente l'elenco dettagliato dei Beni e/o dei Servizi completati o parzialmente completati;
3. Consegnare all'Acquirente i Beni accettati dall'Acquirente sino alla data di efficacia del recesso, a fronte dei corrispettivi parziali concordati nella relativa Descrizione della prestazione; e
4. Completare, su richiesta dell'Acquirente, qualsiasi prestazione ancora in corso di esecuzione.
5. In caso di recesso l'Acquirente compenserà il Fornitore delle spese ragionevoli e documentate sostenute da quest'ultimo per l'effettuazione delle prestazioni ancora in corso, fino alla data di efficacia del recesso, purché il Fornitore faccia ogni ragionevole sforzo per limitare gli oneri a carico dell'Acquirente di cui al presente paragrafo, come per esempio, accettando la restituzione di Beni per restituirli ai fornitori, vendendo ad altri, o utilizzando eventualmente in altro modo i Beni eliminati (inclusi i materiali grezzi o quelli ancora in elaborazione) e purché tali oneri non eccedano i Corrispettivi stabiliti.

13.0 Disposizioni Generali

13.1 Modifiche

L'Accordo potrà essere modificato soltanto mediante documento scritto che faccia espresso riferimento all'Accordo stesso, sottoscritto dai rappresentanti delle Parti debitamente autorizzati.

13.2 Cessioni

Le Parti non cederanno i propri diritti o delegheranno o subappalteranno l'esecuzione dei propri obblighi derivanti dall'Accordo a terzi o Consociate senza il previo consenso scritto dell'altra parte. Tale consenso non potrà essere rifiutato senza una valida ragione. E' fatto salvo il caso in cui ciascuna delle Parti ceda l'Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l'Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell'Accordo è nulla ed inefficace.

13.3 Giurisdizione e foro competente - Limiti dell'azione

L'Acquirente ed il Fornitore accettano che la disciplina, l'interpretazione e la validità dei diritti e degli obblighi delle Parti, derivanti dalle Condizioni o in qualsiasi modo riguardanti la materia che ne costituisce l'oggetto, siano regolati dalla legge italiana, indipendentemente dai principi di conflitto in materia di legge applicabile. Per tutti i diritti, gli oneri e le obbligazioni delle Parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Salvo quanto diversamente previsto dalla legge e senza possibilità di rinuncia o limitazione contrattuale, qualsiasi azione legale o di altro tipo correlata all'Accordo, dovrà essere iniziata non oltre due (2) anni a decorrere dalla data in cui si sia originata la causa dell'azione

13.4 Scambio di informazioni

Tutte le informazioni scambiate tra le parti verranno considerate non confidenziali. Se le parti richiedono lo scambio di informazioni confidenziali, tale scambio verrà regolato tramite un accordo di riservatezza. Le parti non renderanno pubblico il contenuto dell'Accordo attraverso qualsiasi forma di materiale commerciale o promozionale senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte a meno che ciò non venga imposto dalla legge, purché alla parte che rende pubblico venga concesso ogni trattamento confidenziale disponibile. Il Fornitore userà le informazioni relative all'Accordo soltanto in esecuzione dello stesso. Per qualsiasi dato personale relativo al Personale del Fornitore che il Fornitore metta a disposizione dell'Acquirente, il Fornitore avrà ottenuto il previo consenso del Personale del Fornitore alla comunicazione di tali dati personali all'Acquirente e avrà autorizzato l'Acquirente ad utilizzare gli stessi in relazione all'Accordo.

14.0 Protezione dei Dati Personali

Nel caso in cui, ai sensi dell'Accordo o di qualsiasi relativa Descrizione della prestazione, l'Acquirente comunichi al Fornitore le informazioni relative ad un individuo, una persona giuridica, ente o associazione identificati o identificabili ("Dati Personali"), il Fornitore dichiara e garantisce:

(a) che agirà in conformità alla legge in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03) e ai provvedimenti emanati dall'autorità Garante, ove questi ultimi siano applicabili, in relazione alla Descrizione della prestazione; (b) che accederà, utilizzerà, gestirà e comunicherà a terze parti, trasferirà all'estero o in altro modo tratterà Dati Personali unicamente per l'esecuzione di qualsiasi Descrizione della prestazione e in conformità alle istruzioni dell'Acquirente, se esistenti. A tal proposito, in generale, l'Acquirente autorizza il Fornitore al trattamento dei Dati Personali per quanto necessario per eseguire qualsiasi Descrizione della prestazione. Il Fornitore assisterà prontamente l'Acquirente nel rispondere a richieste di accesso, correzione, blocco, eliminazione o cancellazione dei Dati Personali, incluso l'obbligo di fornire all'Acquirente una copia di tutti i Dati Personali di rilievo su supporto fisico. Il Fornitore non trasferirà alcun Dato Personale

all'estero, a meno che tale trasferimento sia inevitabile per l'esecuzione da parte del Fornitore di propri obblighi ai sensi di qualsiasi Descrizione della prestazione, o laddove l'Acquirente acconsenta al trasferimento per iscritto restando inteso che l'Acquirente negherà il proprio consenso solo in relazione al combinato disposto degli Artt.13 "Informativa", 42 e 43 "Trasferimento dei dati all'estero" del D.Lgs 196/03. L'Acquirente può, previa opportuna richiesta al Fornitore, verificare la conformità del Fornitore alle dichiarazioni e garanzie di questa Sezione. Alla data di cessazione dell'Accordo e di qualsiasi Descrizione della prestazione, il Fornitore dovrà, su richiesta dell'Acquirente, restituire o cancellare prontamente tutti i Dati Personali fornitigli.

Il Fornitore metterà in essere tutte le misure di sicurezza del caso per proteggere i Dati Personali da distruzione, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso e da qualsiasi altra forma di trattamento illecito dei medesimi Dati Personali. In ogni caso, il Fornitore potrà in essere le misure minime di sicurezza previste dal Disciplinare Tecnico contenuto nell'allegato B del D.Lgs 196/03 e da qualsiasi futuro emendamento.

Il Fornitore manleverà l'Acquirente e lo terrà indenne da qualsiasi pretesa, danno, costo e/o spesa che sia, direttamente o indirettamente, conseguenza di violazioni da parte del Fornitore delle disposizioni di legge applicabili e di qualsiasi istruzione rilasciata dall'Acquirente, come indicata nella Descrizione della prestazione, se del caso.

15.0 Applicazioni delle leggi in materia di sicurezza e tutele del lavoratore

Le Parti si impegnano e garantiscono, ciascuna per la parte di sua competenza, il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela del lavoratore tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le disposizioni previste dal d.lgs. 81/08 e successive modifiche.

A tal riguardo ed al fine di consentire all'Acquirente e/o al Cliente dell'Acquirente la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 26, comma 3 del citato d.lgs. 81/08 e successive modifiche ("Documento Unico"), è fatto obbligo per il Fornitore di consegnare all'Acquirente un apposito documento contenente la propria valutazione dei rischi e dei costi associati, nonché quello redatto dai propri subfornitori, che indichi le misure necessarie per eliminare le interferenze delle rispettive attività.

Il Fornitore si farà obbligo di allegare la propria valutazione dei rischi con dei costi associati di cui sopra e quella dei propri subfornitori all'offerta che presenterà all'Acquirente essendo espressamente stabilito che la documentazione di valutazione dei rischi ed i relativi costi rappresenta condizione essenziale per la validità dell'offerta stessa.

16.0 Patto di non concorrenza

Il Fornitore e le società sue partner si obbligano a non svolgere, direttamente o indirettamente, attività in qualsiasi modo concorrenziale con quella svolta dall'Acquirente presso il Cliente oggetto dell'Accordo e presso le altre Società facenti parte del Gruppo Aziendale del Cliente.

Tale obbligazione cessa trascorsi 3 (tre) anni dalla scadenza, recesso o risoluzione dell'Accordo. Il Fornitore riconosce che, nel caso di violazione da parte propria o delle Società sue partner, l'Acquirente avrà la facoltà di risolvere l'Accordo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. ed agire giudizialmente per la tutela dei propri diritti, compreso quello al risarcimento del danno.

17.0 Patto di non distrazione del personale

Il Destinatario rinuncia espressamente, salvo specifico accordo scritto, alla possibilità di assumere alle proprie dipendenze o di far lavorare, direttamente o per interposta persona, il personale (dipendente o non) di una qualunque delle aziende del Gruppo Omnia a qualsiasi titolo coinvolto nell'esecuzione dei lavori svolti in collaborazione tra le parti. Tale rinuncia, valida anche laddove le suddette richieste di collaborazione siano avanzate direttamente dagli stessi collaboratori del gruppo Omnia, cessa trascorsi 18 (diciotto) mesi dal termine dei Servizi affidati al Destinatario.